

**DELIBERA N.12/25/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA  
SOCIETÀ WELL TV S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN  
AMBITO LOCALE “WELL TV”) PER LA VIOLAZIONE DELLA  
DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 1, COMMA 30  
DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249**

**(PROC. N. 2860/MRM)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 marzo 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” (di seguito, “*Regolamento*”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 515/24/CONS del 18 dicembre 2024;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito, “*Regolamento*”), come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’*Accordo Quadro 2023* tra l’Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’Autorità delega al CO.RE.COM “*l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l’ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMAR, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità*”;

VISTO il “*Compendio di procedure operative per l’attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale*”, approvato dal Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## 1. Fatto e contestazione

Con atto di contestazione n.11/24/DSM/MRM, adottato in data 15 ottobre 2024 e notificato in pari data, la Direzione Servizi Media di questa Autorità ha contestato alla società Well TV S.r.l., (servizio di media audiovisivo in ambito locale “Well TV”) la violazione dell’art. 1, comma 30 della legge 31 luglio 1997, n. 24.

Si riportano i fatti che hanno condotto all’adozione della contestazione nei confronti della predetta società per non aver provveduto, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità:

- i. Il Co.RE.COM Lombardia, in data 17 giugno 2024, ha ricevuto una segnalazione in ordine alla presunta violazione, da parte della Società “Well TV S.r.l.”, della normativa in materia di propaganda di servizi telefonici di tipo interattivo *audiotex* con numerazione a sovrapprezzo del tipo messaggeria vocale, *hot-line*, *chat-line*, *one-to-one* e similari oggetto di disposizione specifica ex art. 1, comma 26, del decreto legge n. 545/1996, convertito in legge n. 650/1996 che ne proibisce la trasmissione nella fascia di ascolto e di visione compresa tra le ore 07:00 e le ore 24:00.
- ii. Gli uffici del Co.RE.COM., valutata l’ammissibilità della segnalazione, hanno richiesto alla società Well TV S.r.l. (*cfr.* nota del 18 giugno 2024 prot. n. 2024.0001284) di inviare le registrazioni dei programmi trasmessi dall’emittente “Well TV” - LCN 176, nella settimana del 15-22 giugno 2024, assegnando il termine del 24 giugno per la consegna.
- iii. solo in data 26 giugno 2024, e dunque oltre il termine per la consegna delle registrazioni, Well TV ha chiesto, in quanto “*non leggibile*”, il “*re-inoltro*” della richiesta inviata, che il Co.RE.COM ha provveduto ad effettuare in pari data.
- iv. Successivamente, in data 9 luglio 2024, sono pervenute presso il Co.RE.COM le registrazioni che sono risultate non rispondenti alla richiesta formulata poiché l’emesso televisivo afferiva alla programmazione dei giorni dal 1° al 5 luglio 2024, e parziali, riferendosi unicamente ad alcune fasce orarie.
- v. Il Co.RE.COM Lombardia ha proceduto, quindi, in data 11 luglio 2024, a chiedere nuovamente all’emittente di voler inviare le registrazioni dei programmi trasmessi sull’LCN 176, nella settimana 15-22 giugno 2024.



- vi. “Well TV”, di rimando, dichiarava di essere impossibilitata a farlo, avendo subito il “furto”, regolarmente denunciato, di tutte le attrezzature, nonché l’*hackeraggio* di tutti i *social*.
- vii. Di conseguenza, il suddetto Comitato, considerati i dinieghi opposti dalla società, ha chiesto (Cfr. nota prot. n. 0195468 del 16 luglio 2024) ai sensi del par. 1.3 del “*Compendio di procedure operative per l’attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale*” l’intervento, per il tramite dell’Autorità, del Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria della Guardia di Finanza, al fine di acquisire la registrazione dei programmi trasmessi negli ultimi 60 giorni dal servizio di media audiovisivo in ambito locale “Well TV sull’LCN 176 dell’area tecnica AT03 – Lombardia e Piemonte orientale, esercito dalla Società “Well TV S.r.l.
- viii. Valutata la legittimità dell’istanza del Co.RE.COM Lombardia, i competenti Uffici dell’Autorità hanno chiesto, con nota prot.n. 0206631 del 26 luglio 2024, che il Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria della Guardia di Finanza intervenisse al fine di acquisire l’emesso da esaminare. I militari del suddetto Nucleo hanno inviato in data 8 agosto 2024 una nota (prot. n. 0216997) di riscontro alla suddetta richiesta da cui si desume che:
- ix. i militari della Guardia di Finanza, dopo aver compiuto gli opportuni accertamenti presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) sulla effettiva titolarità del marchio palinsesto sopracitato, da cui si è evinto che è indubbio che possa riconoscersi in capo alla società *de qua* la responsabilità editoriale che consegue l’esercizio dell’attività di fornitore di servizi media audiovisivi, in data 1° agosto 2024 si sono recati presso gli uffici della sede legale di WELL TV S.r.l., allo scopo di effettuare le operazioni di riscontro e le acquisizioni delegate.
- x. Delle operazioni compiute è stato redatto processo verbale dai cui si desume che “*non è stato possibile estrarre copia delle registrazioni*”, stante il diniego opposto dal legale rappresentante della società che, peraltro, annullava la delega ai dipendenti a firmare il processo verbale delle operazioni compiute.

## 2. Deduzioni della società

La società in parola ha presentato scritti difensivi (prot. n. 0270603 del 15 ottobre 2024) in cui, sommariamente, contesta l’operato dell’Autorità e dei militari della Guardia di Finanza, che avrebbero “*preteso in 24h l’irrealizzabile consegna delle registrazioni*”.

## 3. Valutazioni dell’Autorità

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, ritiene che ricorra nel caso di specie la violazione della norma contestata e dover dunque procedere alla comminazione della sanzione per la violazione dell’art. 1, comma 30, della legge 249 del 1997.

I precetti contenuti nel succitato “compendio” trovano, infatti, il proprio fondamento nella legge istitutiva dell’Autorità, la quale stabilisce (Cfr. art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249) che i Comitati regionali di controllo sono organi funzionali dell’Autorità, cui possono essere delegate materie di competenza dell’Autorità stessa, previamente individuate.

Di conseguenza, ad essi sono state conferite le funzioni di vigilanza in materia di rispetto degli obblighi di programmazione nel settore audiovisivo, avuto specifico riguardo alle previsioni recate dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (d.lgs. n. 208/21), mentre, il potere sanzionatorio è radicato esclusivamente in capo a questa Autorità, cui i Comitati delegati devono comunicare, nelle modalità e nei termini prescritti dal regolamento in materia di procedure sanzionatorie, gli esiti delle attività istruttorie svolte. È nell’alveo del descritto quadro normativo che si inscrive l’attività di vigilanza svolta dal Comitato. Come è noto, infatti, i Comitati regionali esercitano nel territorio interessato le funzioni a loro delegate operando nel rispetto degli indirizzi formulati dall’Autorità che è dunque titolare di uno specifico potere di direzione e controllo. Il modello organizzativo prescelto postula dunque che il delegante resti titolare del potere di indirizzo e di controllo sull’attività del soggetto delegato, che deve operare nel rispetto delle direttive del soggetto delegante.

Allo stesso modo, il tenore della norma recata dall’art. 1, comma 30, della legge 249 del 1997 è chiaro nello stabilire che *“i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 516,00 ad un massimo di euro 103.291,00, irrogata dalla stessa Autorità”*.

Si tratta, evidentemente, di una norma generale la cui *vox iuris* si evince immediatamente dalle parole utilizzate dal legislatore (*I soggetti che non provvedono...alla comunicazione dei documenti richiesti...sono puniti.*). In tal senso, la norma enuncia espressamente lo scopo che intende realizzare vale a dire quella di sancire l’obbligo dei soggetti vigilati di ottemperare ad una richiesta dell’Autorità di atti o documenti che possono essere utili nell’esercizio delle proprie funzioni.

Tanto premesso, quindi, la società era tenuta ad ottemperare alle richieste del Comitato di fornire *“le registrazioni delle settimane richieste”* e di consegnarle, adottando, a tale scopo, ogni misura possibile e le precauzioni necessarie a garantire l’assolvimento della prescrizione in questione, essendo tenuta, la società medesima ad uniformarsi all’obbligo di consegnare la documentazione legittimamente richiesta dal Co.RE.COM Lombardia e dai componenti il Nucleo Speciale della Guardia di Finanza.

D’altra parte, la *ratio* dell’obbligo di conservazione delle registrazioni (per i tre mesi successivi alla programmazione) che è stato introdotto sin dal 1990 con la legge n. 223 (c.d. legge Mammi), e poi ribadito nei provvedimenti aventi natura regolamentare successivamente adottati dall’Agcom (cfr. art. 8, comma 2, dell’Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS), in attuazione di norme di rango primario, è di chiara evidenza e può trovarsi traccia nella lettura degli atti parlamentari. In particolare, in mancanza di un monitoraggio continuativo di quanto diffuso dall’emittenza locale, la

verifica del rispetto degli obblighi imposti dalla normativa di settore può essere espletata solo laddove il soggetto sia gravato dall'obbligo di conservazione delle registrazioni che, pertanto, devono essere rese disponibili per rendere effettiva ed efficace l'attività di vigilanza cui questa Istituzione è preposta.

Quanto detto, inoltre, è sostenuto dall'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, la quale ha affermato che *“la ratio dell'articolo 20 c.5, della legge 223 del 1990, è quella di consentire all'Autorità Garante di svolgere i controlli sui programmi mandati in onda dalle emittenti radiotelevisive (cfr. Cassazione civile n. 12848\1998)”*. Suddetto orientamento, d'altra parte, è ribadito in altre pronunce della stessa Autorità in cui si è affermato che *“la conservazione delle registrazioni dei programmi deve essere diretta a consentire i controlli sul rispetto da parte degli stessi fornitori degli obblighi relativi alla programmazione televisiva [...]”* (cfr. Delibera n 269\18\CSP).

Nel caso di specie la mancata acquisizione delle registrazioni da parte del Co.Re.Com Lombardia prima, e dei militari della Guardia di finanza, dopo, ha di fatto, impedito all'Autorità di svolgere la propria attività istruttoria rispetto a possibili e potenziali violazioni di legge commesse nel periodo attenzionato. Di talché appare evidente che il comportamento dei rappresentanti della società è apparso volutamente elusivo rispetto alle richieste formulate da entrambi i soggetti delegati che, non avendo potuto disporre della *“registrazione dei programmi”* televisivi richiesti, la cui conservazione costituisce un obbligo per il fornitore, non hanno potuto compiere la verifica della programmazione diffusa per accertarne la compatibilità con le norme concernenti gli obblighi di programmazione, la pubblicità, le garanzie dell'utenza e la tutela dei minori.

VISTO, pertanto, l'articolo 1, comma 30, della legge n. 249/97 a norma del quale i soggetti che non provvedono nei termini e con le modalità prescritti alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono soggetti alla irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria;

RITENUTA la sussistenza della violazione contestata in ragione della rilevata inosservanza da parte della società Well TV S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Well TV” delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 30, della legge 249 del 1997;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 103.200,00 (centotremiladuecento/00), ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n.249;

RITENUTO, per le ragioni precise, di dover determinare la sanzione per le violazioni contestate nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.030,00 (milletrenta/00) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:



#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di elevata entità, in considerazione della rilevanza della violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali, comunque, da impedire all'Autorità l'esercizio dell'attività di vigilanza a cui è preposta.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha dimostrato di aver posto adeguate azioni utili ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose della propria condotta

#### **C. Personalità dell'agente**

La società, per natura e funzioni svolte, ha dimostrato di non essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente;

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i cui dati si riferiscono al bilancio ordinario del 2023, risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 261.569 euro e un utile di esercizio;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità;

### **ORDINA**

alla società Well TV S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "R Well TV", con sede legale a Brescia (BS) Via Mantova, 27 - CAP 25123 (P.I. 04075210981) di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.030,00 (milletrenta/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n.249;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione del ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 1.030,00 (milletrenta/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n.

871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.12/25/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato. È fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n.12/25/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità. La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 6 marzo 2025

IL PRESIDENTE *f.f.*  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Giovanni Santella